


COMUNE “CITTA’ DI NOVATE MILANESE”
Provincia di Milano



PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
Documento 2):
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Novate Milanese li _____

Sede Municipale di via V.Veneto 18
20026- Novate Milanese (MI)

Norme tecniche di attuazione

Per le attività di sepoltura ed allestimento delle relative tipologie di postazioni consentite dalla data di adozione del presente piano cimiteriale vengono adottate le disposizioni contenute nel Regolamento Regionale del 09/11/2004, n° 6 .

Restano salve le disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria ratificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 15/02/2006 attinente le disposizioni generali che disciplinano gli ambiti, le funzioni e le competenze della Pubblica Amministrazione in rapporto alle situazioni di decesso che avvengono sul proprio territorio Comunale.

Art. 1) Definizioni.

1. Vengono riportate ed elencate – in ordine alfabetico - le principali definizioni attinenti la quasi totalità delle nomenclature d'uso comune, delle attività cimiteriali e di polizia mortuaria – Art. 2 CAPO I del R.R. 6/2004:
 - **addetto al trasporto funebre** : persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
 - **animali di affezione** : animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
 - **attività funebre** : servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
 - **autofunebre** : mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
 - **avente diritto alla concessione** : persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
 - **autopsia** : accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
 - **bara o cassa** : cofano destinato a contenere un cadavere;
 - **cadavere** : corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
 - **cassetta resti ossei** : contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
 - **cassone di avvolgimento in zinco** : rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
 - **ceneri** : prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - **cinerario** : luogo destinato alla conservazione di ceneri;
 - **cimitero** : luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
 - **cofano per trasporto salma** : contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
 - **cofano di zinco** : rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

- **colombaro o loculo o tumulo o forno** : vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **concessione di sepoltura cimiteriale** : atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- **contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi** : contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **cremazione** : riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- **crematorio** : struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- **decadenza di concessione cimiteriale** : atto unilateralale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- **deposito mortuario** : luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- **deposito di osservazione** : luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- **deposito temporaneo** : sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- **dispersione**: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- **esiti di fenomeni cadaverici trasformativi** : trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- **estinzione di concessione cimiteriale**: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- **estumulazione** : disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- **estumulazione ordinaria** : estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- **estumulazione straordinaria** : estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- **esumazione** : disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- **esumazione ordinaria** : esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- **esumazione straordinaria** : esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- **feretro** : insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- **fossa** : buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- **gestore di cimitero o crematorio** : soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- **giardino delle rimembranze** : area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri** : soggetto esercente l'attività funebre;
- **inumazione** : sepoltura di feretro in terra;
- **medico curante** : medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;

- **obitorio** : luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- **operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre** : persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- **ossa** : prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- **ossario comune** : ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- **revoca di concessione cimiteriale** : atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- **riscontro diagnostico** : accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- **sala del commiato** : luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- **salma** : corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- **sostanze biodegradanti** : prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **spazi per il commiato** : luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- **tanatoprassi** : processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- **tomba familiare** : sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- **traslazione** : operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- **trasporto di cadavere** : trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- **trasporto di salma**: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- **tumulazione** : sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- **urna cineraria** : contenitore di ceneri.

Art. 2) Autorizzazioni/Concessioni

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria, ratificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 15/02/2006 ad esso vengono integrate le nuove disposizioni e direttive definite dalla Legge Regionale n° 22 del 18 Novembre 2003 e del Regolamento Regionale di attuazione n° 6 del 09 Novembre 2004.

In particolare viene evidenziato da quest'ultimo che ai sensi dell'art. 3 comma 3 CAPO II del R.R. 6/2004 , il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia cimiteriale del territorio, avvalendosi

eventualmente dell'ASL competente territorialmente per gli aspetti igienico-sanitari. Di conseguenza anche qualsiasi operazione da eseguirsi all'interno o all'esterno della stessa struttura e pertinente alle attività cimiteriali dovrà essere preventivamente valutata e formalizzata in relazione a specificità , modalità e termini di esecuzione.

Il principi fondamentali che vengono applicati in merito alla vigilanza e controllo di tutte le attività cimiteriali sono la salvaguardia delle condizioni igienico sanitarie dei luoghi frequentati dal pubblico , la salvaguardia dei manufatti e delle infrastrutture, l'omogeneità dei processi e delle modalità realizzative, edificatorie ed operative da consentire, il rispetto del luogo di culto,

Per quanto attiene la regolamentazione atta alla realizzazione, manutenzione, integrazione, sostituzione, eliminazione, trasferimento di sepolture e modificaione dei relativi componenti -come monumenti , epigrafi, suppellettili, portavasi, portalumi, foto ecc. ubicati o da ubicare nei due impianti cimiteriali del Comune di Novate Milanese – oltre le procedure di carattere igieni-sanitari del vigente regolamento di polizia mortuarie - vengono elencate le seguenti principali procedure attinenti manufatti ed accessori:

- 1) presentazione della domanda di concessione completa di dati anagrafici del dolente richiedente, dell'impresa esecutrice dei lavori, della descrizione dei materiali da impiegare, della rappresentazione grafica in scala di dimensionamento dei manufatti da realizzare – il tutto come individuato su apposita modulistica reperibile sia presso la sede municipale che con sistemi telematici di accesso alla rete web sul sito del comune stesso; salvo diverse disposizioni tutta la modulistica dovrà essere debitamente sottoscritta dai richiedenti con allegati eventuali giustificativi di avvenuti versamenti cauzionali oltre ad altri oneri come diritti, bolli e marche se richiesti;
- 2) la relativa autorizzazione verrà rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della domanda scritta o in forma digitale se consentita, pertanto - salvo diverse disposizioni eventualmente specificate di volta in volta nella concessione - le operazioni potranno avere inizio dal giorno successivo al rilascio della autorizzazione; risulta evidente che per interventi da effettuarsi a più riprese o in diversi giorni, gli operatori dovranno attenersi scrupolosamente ad orari e termini concordati ed autorizzati preventivamente con il personale di custodia o responsabile della struttura; il personale dovrà disporre dei requisiti necessari e risultare perfettamente in regola con posizioni assicurative e sanitarie;
- 3) prima del rilascio di ogni concessione pertinente alle attività manutentive, di ristrutturazione, edificatorie, impiantistiche da svolgere sia all'interno che all'esterno delle aree cimiteriali, l'Ente potrà richiedere - agli interessati- dichiarazioni o documentazioni integrative, sia a livello di certificazioni che a livello di documentazione analitica/tecnica/grafico-descrittiva/illustrativa;
- 4) in caso di prescrizioni, osservazioni o chiarimenti espressi formalmente dall'ufficio competente dell'Ente prima del rilascio della concessione, l'autorizzazione ad eseguire viene posticipata entro il termine massimo di 30 giorni ad integrazioni ottenute, l'inosservanza di tali disposizioni non darà adito al alcuna formula di silenzio assenso o all'esecuzione delle opere stesse in assenza di atto di approvazione;
- 5) resta inteso che il rilascio della concessione è attinente esclusivamente alla disponibilità di spazi, vani o perimetrazioni di aree date in uso al concessionario per i termini consentiti, pertanto la manutenzione e conservazione del monumento, lapide e relativi ornamenti, epigrafi o suppellettili, resta a totale carico di quest'ultimo; l'Ente non potrà garantire la sorveglianza e custodia di componenti di pregio o di specificità di reimpiego o riciclaggio a seguito di asportazione o effrazione, se non dissuaderne l'impiego o collocazione preventiva se segnalata al momento della domanda, nel caso di collocazione di materiali o suppellettili non specificati
- 6) per tutta la durata della concessione dal concessionario dovranno essere garantite tutte le operazioni di manutenzione ordinaria che straordinaria di tutto quanto sussista sull'area-

- postazione-vano concessi, come monumenti marmorei e non, lapidi, statue, accessori di ornamento, componenti e supporti ecc. in modo da non creare situazioni di pericolo al transito o indecorosità del sito;
- 7) rientrano nelle condizioni di conservazione e pulizia anche il 50% delle fasce di delimitazione perimetrali o a margine alla superfici in concessione - eventualmente poste anteriormente, lateralmente che sul retro nel caso di sepolture al suolo;
 - 8) viene evidenziato che non è consentito il deposito, la collocazione o la piantumazione di qualsiasi manufatto o specie vegetale, sia nel terreno in concessione e nemmeno a margine dello stesso, salvo autorizzazioni specifiche da parte degli uffici preposti dell'Ente, in relazione a tipologie o consistenze o al basso livello accrescimento e non a foglia caduca per le specie arboree, in ogni caso da parte del concessionario devono essere garantite – per la durata dei termini concessi - la perfetta conservazione, contenimento e pulizia di quanto autorizzato;
 - 9) ogni operazione manutentiva, conservativa o di abbellimento da eseguirsi all'interno dei cimiteri ed eseguita dal concessionario -in forma diretta o da terzi- dovrà essere preventivamente comunicata ed autorizzata dagli uffici competenti in particolare vengono riassunte le seguenti lavorazioni soggette ad autorizzazione o diniego:
 - a) viene richiesta l'autorizzazione preventiva per la rimozione di lapidi, componenti, suppellettili od accessori per trattamenti esterni di manutenzione, riparazione, sostituzione, integrazione;
 - b) viene richiesta l'autorizzazione preventiva per la ricollocazione di quanto al punto a) a lavori ultimati;
 - c) viene richiesta l'autorizzazione preventiva per riparazioni o manutenzioni in loco di qualsiasi monumento, componente, accessorio o suppellettile con strumenti meccanici, apparati od utensili;
 - d) non viene consentito l'impiego sul posto di solventi, vernici, sgrassatori, detersivi o prodotti chimici per il trattamento di parti o componenti dei monumenti, così come il diserbo chimico, concimazioni o rigenerazioni di manti erbosi con semi o prato in zolla preconfezionato;
 - e) in postazioni con prevalenza di prato o strato con terra di coltivo - la cui manutenzione viene eseguita a carico dell'Ente – non viene consentito il posizionamento di vasi, fiori, luminari, lapidi, ornamenti, suppellettili ecc. all'esterno delle aree, supporti, basamenti o postazioni consentite;
 - f) la collocazione di abbellimenti provvisori di allestimento temporaneo di sepolture di inumazioni al suolo o di campi a giardino così come la collocazione di lapidi identificative provvisorie deve anch'essa essere preventivamente autorizzata con l'iter e le condizioni di cui al punto 1), la relativa domanda potrà essere fatta in unico modello se opportunamente ed esplicitamente indicata nel modulo di richiesta di posa monumento lapideo od affine.

Art. 3) Modalità realizzative delle opere



Per quanto è attinente le modalità esecutive e dimensionali di manufatti per le sepolture vengono richiamate le disposizioni del Regolamento Regionale di attuazione n° 6 del 09 Novembre 2004.

In particolare le tipologie di sepoltura consentite vengono nel seguente modo illustrate:

a) dimensionamento aree e fosse per inumazione in campi a ciclo decennale per adulti e bambini: schema dimensione scavo –



Postazioni ADULTI

**misure minime scavo
inumazioni salme oltre i
10 anni/adulti
- profondità scavo da
1,70 a 2,00 mt.**



Postazioni BAMBINI (età inf. ai 10 anni compiuti)

misure minime scavo
inumazioni salme
inferiori i 10 anni
- profondità scavo da
1,00 a 1,50 mt.




le figure illustrano il volume minimo di terreno atto alle inumazioni, la parte retinata indica il volume di terreno minimo libero dal piano di campagna (quota +/- 0.00) alla parte superiore del

feretro sia per sepolture di adulti che per sepolture di bambini, resta inteso che dovrà essere garantito comunque uno strato superiore di terreno di riporto non inferiore ai 70 cm.

b) conformazione in pianta o vista dall'alto di eventuali monumenti lapidei o altri materiali di tipo monolitico o a composizione o in assemblaggio di parti sovrapposte o accostate:

a prescindere dalla forma o conformazione della composizione del monumento, la realizzazione dovrà prevedere una superficie drenante non inferiore a 0,60 cmq (circa 34%) dello sviluppo in pianta della composizione ornamentale definitiva per sepolture di adulti e non inferiore a 0,30 cmq (circa 40%) per sepolture di bambini di età inferiore ai 10 anni.

I due schemi successivi illustrano visivamente la quota di superficie in pianta da lasciare libera per garantire un sufficiente deflusso nel sottosuolo di acqua piovana.



Al momento della redazione della domanda di costruzione o realizzazione del nuovo monumento, nella parte grafica dovranno essere indicate in scala, le parti drenanti opportunamente quotate ed evidenziate ed in ogni caso dovranno essere sviluppate in corrispondenza della perimetrazione interna dell'ingombro del feretro sottostante ed entro il limiti delle perimetrazioni tratteggiate dei schemi suindicati; potranno essere realizzate più aperture drenanti in vari punti ma la sommatoria delle superfici drenanti non dovrà essere inferiore agli indici dimensionali sopra indicati; la superficie di riferimento dovrà essere comunque calcolata sulle dimensioni massime di questi ultimi e non su manufatti eccedenti le perimetrazioni indicate negli schemi grafici di riferimento.

c) dimensionamento ed ingombro dei monumenti – supporti – suppellettili - accessori:



ogni realizzazione soggetta a preventiva autorizzazione dovrà rispettare le dimensioni e gli ingombri definiti negli schemi di seguito illustrati, sulla base delle tipologie di sepolture concesse, nella progettazione, realizzazione e posa di qualsiasi manufatto si dovranno pertanto rispettare gli indicatori di seguito illustrati in particolare non dovranno eccedere sovraccarichi ammissibili concessi.

c1) Cimitero parco di via 4 Novembre


Postazioni per inumazioni CON LAPIDI POSTE SU MURETTI VERTICALI ESISTENTI

Gli schemi seguenti illustrano le tipologie ed il dimensionamento massimo ammisible di svariate sagome di lapidi marmoree o similari, da collocare per ogni postazione di inumazione in concessione per 10 anni o per 15 anni.

SAGOME AMMISSIBILI PER LAPIDI DA PORRE SU MURETTO - MISURE MASSIME



Pertanto per la tipologia in questione dovrà essere rispettato l'ingombro massimo di 53 cm di base x 85 cm in altezza; entro tale perimetrazione potranno essere realizzate sagome differenti ma nel rispetto del suddetto dimensionamento massimo consentito, le perforazioni di fissaggio verticale dovranno essere interne a tale sagoma e distare dai bordi non meno di 7 cm e non oltre i 10 cm, potranno essere consentiti supporti a "morsa" posti sui bordi ma i relativi perni o tasselli dovranno essere collocati nel rispetto delle distanze sopra riportate; l'eventuale applicazione di manufatti lapidei o metallici non rispondenti alle sagome consentite potranno essere collocati a condizione che rientrino nella perimetrazione massima di 53x85 cm e che i lati delle figure ottenute non siano comunque inferiori a 20cm di sezione in pianta e di spessore non inferiore ai 2 cm. Figure in rilievo incave non potranno eccedere un terzo dello spessore della lapide di supporto, e comunque i suddetti ornamenti o rilievi non potranno sporgere oltre al vano della nicchia concessa.




Nello schema a lato si identificano le sagome consentite di lapidi da porre verticalmente sui muretti già esistenti nel cimitero parco ed in corrispondenza dei campi A – B – C ; nel caso di riutilizzo delle medesime postazioni a seguito di avvenute esumazioni cicliche, il dimensionamento minimo di nuove lapidi non dovrà essere inferiore alla perimetrazione

delineata dalle perforazioni o tassellature precedenti eseguite sul muro retrostante. In ogni caso l'ingombro massimo in allineamento sul fronte non dovrà eccedere la profondità del vano concesso conteggiando sia lo spessore della lastra, la distanza dalla parete che le parti sporgenti di borchie di finitura o bullonerie a vista.

Sulle lapidi non potranno essere collocati portateriori o portalumini, ma solo foto ed epigrafi; la eventuale collocazione di mosaici o altre lavorazioni artistiche in “incastonatura o incollaggio” sulla lapide, dovranno risultare di consistenza e lavorazione tale da perdurare nel tempo e per tutto il termine di concessione.

Sempre in corrispondenza delle postazioni per inumazione nei campi A – B – C potranno essere collocate orizzontalmente ed al piede dell'area di sepoltura , idonee soglie marmoree o in pietra atte al sostegno di suppellettili e portavasi, al fine di non rovinare lo strato di prato di finitura e di agevolare le operazioni si sfalcio, concimazione, rigenerazione o diserbo delle parti a prato o comunque qualsiasi altra operazione manutentiva.



c2) Cimitero parco di via 4 Novembre Postazioni per inumazioni CON LAPIDI VERTICALI POSTE SU TERRENO


Lo schema seguente definisce le tipologie ed il dimensionamento massimo ammissibile di sagome di lapidi marmoree o similari da collocare per ogni postazione di inumazione in concessione a ciclo di 10 anni o 15 anni in corrispondenza di campi senza manufatti in elevazione tipo pareti, pilastrature, muri o muretti di supporto.

Nel caso l'Ente provveda a predisporre fondazioni o strutture di supporto sia nel sottosuolo che a vista queste dovranno essere utilizzate per sostenere ed allineare i manufatti lapidei in concessione.

In questo caso l'esecutore autorizzato dovrà rispettare scrupolosamente l'altezza “standard” definita di 70 cm. (scarto +/- 1 cm.) fuori terra, a prescindere dalla sagoma da realizzare tra

quelle consentite; mentre per la larghezza potrà essere consentito una misura inferiore non eccedente il 10% dei 60 cm di ingombro massimo di prospetto di base.

Per la posa dei monumenti le quote fuori terra o quota sup. al piano +/- 0.00 dovranno essere riferite al piano della fascia superiore delle cordonature di delimitazione o perimetrazione del campo stesso.




Per le lapidi da porre direttamente su giardino in campi a ciclo di 10/15 anni (Cimitero Parco) la collocazione di suppellettili od accessori sul fronte dovrà rispettare i criteri di ingombro come di seguito illustrati. Resta di fatto che ogni accessorio consentito in sede di autorizzazione preventiva all'atto della domanda non dovrà sporgere oltre i 10 cm. dal piano fuori terra del monumento.


La lapide marmorea dovrà estendersi nel sottosuolo per un'altezza variabile dai 10cm. ai 20cm. in relazione al raggiungimento del piano o fondazione di appoggio già eventualmente costituita.

In relazione al tipo di strutture di supporto già costituite nel sottosuolo o a vista L'Ente potrà disporre - di volta in volta - le modalità di fissaggio o ancoraggio dei monumenti sia a livello di massellature, spinotti, sigillature, dadi e bulloneria o fissaggi cementizi o chimici ecc., resta di fatto che le soluzioni da adottare dovranno garantire la massima rigidità o stabilità dell'insieme di parti sporgenti, pur garantendo una facile amovibilità in occasione delle future operazioni di esumazione, senza compromissione o danneggiamento dei manufatti di supporto sotterranei eventualmente già costituiti ed atti ad accogliere ulteriori lapidi per monumenti futuri nella medesima postazione.

Può essere consentito il trattamento chimico protettivo con resine o vernici delle parti sotterranee od esterne o a vista dei monumenti lapidei, a condizione che questi trattamenti siano di tipo trasparente, atossico, non infiammabile, con l'impiego di resine o vernici di tipo vetrificante che non alterino i colori naturali della pietra e di facile rigenerazione o ripresa a carico del concessionario.



In particolare per monumenti di questo tipo è prevista l'eventuale collocazione di lumini per l'illuminazione votiva esclusivamente sulla stessa lapide, tale soluzione comporta che sul retro della stessa lapide venga prodotta una scanalatura atta a contenere i cavetti elettrici di BT per l'alimentazione del corpo lampada da porre



Lo schema illustra la sagoma di una lapide tipo sporgente dal terreno in cui vengono individuate le aree di superficie da rispettare sia per la collocazione degli accessori (foto, lumino, epigrafe ecc.) che da salvaguardare rispetto al piano di calpestio (fascia di 15 cm. dove non applicare od eseguire suppellettili, o accessori di cui sopra)

sul lato opposto, in corrispondenza della collocazione del lumino, ed al limite della scanalatura - con profondità e sezione non inf. ad 1 cm e non superiore ad un terzo dello spessore della lapide in pietra o in marmo - dovrà essere eseguita idonea perforazione passante atta ai cablaggi elettrici di cui sopra (tipologia di allacciamento votiva applicata alle lastre marmoree di loculi od ossari).


Pertanto per questa tipologia di monumenti viene esclusa la possibilità di posa di corpi lampada "votiva" a funzionamento elettrico alimentati da rete elettrica cablata da posare al piede della sepoltura ed in corrispondenza delle soglie orizzontali porta vasi.

Inoltre per lapidi di questo tipo, in sede di presentazione della domanda, dovranno essere indicati in dettaglio - di volta in volta ed a carico dell'esecutore - i particolari meccanici di ancoraggio, fondazione e


fissaggio nel sottosuolo della lapide, al fine di garantire la massima stabilità ed amovibilità della struttura. Per tanto non si esclude l'impostazione di serraggi a vite per spinature di fissaggio nel sottosuolo, nel caso di presenza di fondazioni continue già costituite o meno, con impiego di materiale metallico sintetico inossidabile ecc. il tutto per salvaguardare l'integrità di manufatti di supporto presenti nel sottosuolo e riutilizzabili nel tempo per future inumazioni cicliche in corrispondenza della medesima postazione di sepoltura.

Per tutte le tipologie di sepolture e le relative concessioni di posa di monumenti esposti all'aperto, o in corrispondenza di aree di transito di pubblico o di manutenzione periodiche l'Ente non potrà rispondere del distacco, opacizzazione, o mancata pulizia delle superfici di parti e componenti adattate o fissate chimicamente o meccanicamente ecc. oggetto di concessione, sia per cause conseguenti all'esposizione agli agenti atmosferici, ad annaffiature, idrolavaggi, diserbi chimici o sanificazioni, così come ad urti accidentali e danneggiamenti di suppellettili di fragile fattura o consistenza – così come degli addobbi floreali posti in vaso ecc. sporgenti oltre gli ingombri consentiti, agli accessi comuni e limitrofi.


c3) Aree destinate a tombe famiglia ipogee




MODULO DA
N° 6
POSTAZIONI



MODULO DA
N° 3
POSTAZIONI



MODULO DA
N° 4
POSTAZIONI



MODULO DA
N° 2
POSTAZIONI

All'interno delle strutture cimiteriali di Novate Milanese L'Ente potranno essere definiti specifici azzonamenti da destinare a concessioni di tombe famiglia ipogee, trattasi di massima di strutture interrate composte da più vani sovrapposti di tipo loculo trasversale, atti al contenimento di salme, muniti di vestibolo centrale o laterale prodotti in genere con tipologie prefabbricate da n° 2-3-4-6 postazioni.

Negli schemi a lato vengono illustrate le tipologie di manufatti previsti che per numero di moduli di composizione, possono variare con quote di interramento da - 1,90 mt. a - 2,70 mt. rispetto alla quota terreno, mentre le dimensioni in pianta possono variare da 1,90x 2,50 mt. a 2,70x 2,50 mt.

Parte predominante delle tipologie di tompe ipogee sarà


la dotazione di “vano vestibolo” posto centralmente che lateralmente, essenziale per compiere le operazioni future di tumulazione o estumulazione; come si può notare negli schemi il vano sarà accessibile da apposita apertura in superficie non inferiore a 0,80x1,80 mt. munita di coperchio calpestabile a sormonto; le postazioni interne, una volta occupate, saranno soggette alle opere di sigillatura e chiusura previste nell’uso dei loculi o columbari con relativo parametro in laterizio o pannello alleggerito intonacato a tenuta e lastra di chiusura marmorea o in cemento cac di spessore adeguato.

Ogni elemento o componente assemblato o prefabbricato dovrà garantire la massima tenuta a liquidi e gas prodotti dalle azioni di decomposizione.

La soletta superiore dei manufatti interrati potrà essere utilizzata come supporto alla posa di monumenti lapidei in superficie il cui dimensionamento o ingombro verrà di seguito esplicitato.

I manufatti ipogei in questione possono essere destinati singolarmente ad unica famiglia o massimo due- per la tipologia da 4 postazioni e tre per la tipologia da 6 postazioni, di conseguenza lo spazio utile in superficie per apporre monumenti, ornamenti o lapidi si ridurrà in relazione al numero di concessioni prestabilite; anche nel caso di un'unica utenza per la concessione di un modulo intero ipogeo, la realizzazione dei monumenti in superficie dovrà rispettare principalmente o salvaguardare l’accessibilità del vano vestibolo e una facile amovibilità del relativo coperchio/coperchi.

Di conseguenza la progettazione di monumenti anche con sviluppo in orizzontale di lastre in pietra o marmorea o sovrastrutture ecc. dovrà tener conto di tutte le operazioni cimiteriali da compiersi anche manualmente a cura del personale necroforo dell’Ente - per le future tumulazioni/estumulazioni – e pertanto in corrispondenza dei varchi o vani di accesso ai vestiboli, potranno essere imposti moduli compositivi dei monumenti stessi con ingombro e peso assai limitato o comunque scomponibili in più elementi di facile ed immediata asportazione manuale, senza dover ricorrere in futuro all’ausilio di elevatori meccanici od idraulici, ed a salvaguardia del vano di accesso comunque non inferiore a 0,80x1,80 mt.



Negli schemi a lato vengono illustrati alcuni esempi di superfici e volumi al cui interno possono essere realizzati o posati monumenti ed accessori fissi, mentre viene evidenziata la zona di salvaguardia sulla posa, onde consentire e facilitare le operazioni di future tumulazioni o estumulazioni con accesso diretto da dal piano di campagna al vestibolo

sottostante all’interno della tomba ipogea e senza l’impiego di mezzi meccanici per il sollevamento o la movimentazioni di parti e componenti del monumento.


LEGENDA



superficie minima di salvaguardia per accesso completo al vano vestibolo



superficie/volume massimo per la collocazione di monumenti, accessori, portavasi, suppellettili ecc.. var conformali ed altezze dal basamento




esempio di volumetria virtuale consentita per la collocazione di manufatti, ogni componente collocato al suo interno non potrà "sbordare.." In termini di altezza, larghezza e profondità... da tale spazio.

Risulta anche evidente che il volume virtuale consentito per il contenimento di tutti i componenti dei monumenti ed accessori fissi in superficie non dovrà essere superato anche per la collocazione temporanea di piante, fiori, ornamenti a carattere temporaneo; in particolare nella collocazione di uno o più portavasi o vasi, di tipo fisso o temporaneo, si dovrà considerare anche l'ingombro delle essenze arboree o floreali in essi contenute, così come il loro sviluppo vegetativo che non dovranno uscire dagli spazi sopra evidenziati.

c4) Aree destinate a Tombe Gentilizie

Nell'ambito del cimitero parco non si esclude la possibilità di concedere aree per la costruzione di tombe/cappelle famiglia gentilizie; dette concessioni potranno essere autorizzate salvo variazioni di destinazione d'uso delle aree interne del cimitero soggette a “destinazioni future” non propriamente attrezzate, varianti ratificate formalmente dall’Amministrazione Comunale, i relativi piani di attuazione dovranno essere preventivamente approvati ed in sede realizzativa dovranno essere rispettati i relativi indici di edificabilità come sup. massima copribile (SLP), distanze da altri manufatti, viabilità ed accessibilità al sito, altezza massima, eliminazione barriere architettoniche,


requisiti strutturali e di finitura, certificazioni eventuali impianti tecnologici, responsabilità su integrità e manutenzione per tutta la durata dei termini di concessione stabiliti.



Nello schema a lato vengono indicate le tipologie di LOTTI fondiari di dimensioni pari a 5,00 x 5,00 mt da destinare a tombe gentilizie.

L'edificabilità all'interno del lotto assegnato, in caso di struttura a parallelepipedo non dovrà eccedere 3,00 mt. frontali per 4,00 mt in lunghezza e per un'altezza massima dal piano di campagna prestabilito non eccedente a 3,50 mt., con altre forme sia le pareti esterne che eventuali porticati o sporti o pensiline non potranno eccedere le dimensioni d'ingombro anzidette.

Resta inteso che le proiezioni al suolo di gronde, sporti, canali o tettoie nonché fondazioni, travi, pozzetti collettori, impianti, non dovranno eccedere o essere posti oltre linee di confine assegnate. In casi particolari potranno essere concessi l'acquisizione di due o più lotti contigui al medesimo utente, per l'edificazione di un unico manufatto accorpato, ma le caratteristiche di ingombro in altezza e di distanza dai lotti confinanti non potranno variare.



Nella sezione tipo viene indicato un esempio di tomba gentilizia di dim. 3,00x4,00mt. ed h di 3,50 mt. a 6 postazioni (colombari) fuori terra; sul fronte corrispondente all'ingresso viene indicato la sezione di un porticato ribassato i cui ingombri non eccedono la linea di confine con la viabilità interna.

Come si può notare gli ingombri strutturali sono contenuti nei confini del lotto fondiario "tipo" assegnato (5,00x5,00 mt.).

Opere di abbellimento od infrastrutture artistiche eccedenti gli ingombri prestabiliti sia in larghezza lunghezza o altezza dovranno essere di volta in volta sottoposti ad approvazione preventiva e comunque non dovranno causare intralci alle normali operazioni di manutenzione ed accessibilità sia sul perimetro della costruzione che sul piano copertura della stessa.

Anche nel caso di tombe gentilizie con "cripta sotterranea" ipogea, qualsiasi struttura interrata dovrà rispettare i margini di confine del lotto assegnato, a prescindere dal numero di postazioni consentite e dalla profondità di scavo necessaria per l'interramento dei relativi manufatti, non potranno essere effettuati sconfinamenti rispetto al limite di confine, in particolare in occasione di interventi su lotto intercluso tra lotti già costituiti, in sede realizzativa dovranno essere adottate tutte le precauzioni tecniche e di sicurezza necessarie per non provocare cedimenti o inaccessibilità anche temporanea di strutture ed impianti limitrofi già realizzati o in fase di realizzazione.

Non saranno consentite servitù per accessi o per il passaggio di impianti se non preventivamente e formalmente accettati ed approvati sia dall'Ente che da terzi.

Risulta fondamentale che ogni struttura cimiteriale concessa, oltre a rispettare le vigenti condizioni di staticità costruttiva, sicurezza e conservazione nel tempo, dovrà rispettare i requisiti igienico sanitari imposti dalle vigenti disposizioni in materia di edilizia cimiteriale.